

# TI\_GERICHTE 52.2013.268 vom 30. Mai 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-05-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2013.268](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2013.268)

FR: TI\_GERICHTE 52.2013.268 du 30 mai 2014

IT: TI\_GERICHTE 52.2013.268 del 30 maggio 2014

## Regeste

Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS

## Erwägungen

### E. 1

ha interessato più volte le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali: 23.10.81 multa dipartimentale di fr. 25.-; 08.11.83 DA \_\_\_\_\_: pena detentiva di 15 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per lesioni semplici (il 2 luglio 1983); 09.12.83 multa dipartimentale di fr. 50.-; 06.07.84 multa dipartimentale di fr. 30.-; 26.07.84 ammonito dal Dipartimento, con l'avvertenza delle conseguenze in caso di recidiva o di comportamento scorretto; 11.10.84 sentenza Presidente Corte delle assise correzionali di Lugano-Campagna: pena detentiva di 15 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni e revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di cui al DA 08.11.83, per lesioni intenzionali e minaccia contro funzionari (28.07.84); 06.11.84 2° ammonimento dipartimentale; 19.11.84 3° ammonimento dipartimentale; 20.11.87 multa dipartimentale di fr. 30.-; 09.12.88 multa dipartimentale di fr. 30.-; 20.08.93 multa dipartimentale di fr. 20.-; 09.10.95 DAP \_\_\_\_\_: pena detentiva di 15 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e multa di fr. 1'500.-, per circolazione in stato di ebbrietà e infrazione alle norme della circolazione (13.01.95), nonché circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre (07.02.95); 03.09.96 4° ammonimento dipartimentale, confermato dal Consiglio di Stato il 05.08.98; 15.10.99 multa dipartimentale di fr. 60.-; 13.04.00 5° ammonimento dipartimentale (per non aver versato gli alimenti ai figli); 06.05.04 6° ammonimento dipartimentale (per non aver versato gli alimenti ai figli), confermato dal Consiglio di Stato il 13.07.04; 05.10.05 DA \_\_\_\_\_: multa di fr. 200.- per contravvenzione alla LStup (01.03-02.05.05); 29.08.12 sentenza CARP, in parziale riforma della sentenza 27.03.12 della Corte delle assi- se criminali: pena detentiva di 4 anni e 10 mesi e versamento allo Stato di un risarcimento compensatorio di fr. 50'000.-, per infrazione aggravata alla LStup (estate 2008-09.04.11). 3.2. Esaminando nel dettaglio innanzitutto l'ultimo reato penale del ricorrente, va rilevato che tra l'estate 2008 e il 9 aprile 2011 ha venduto 2'011. 10 grammi di cocaina con grado di purezza indeterminato, di cui almeno 1'100 importati in Svizzera in correatà con due altre persone. Sempre dall'estate 2008 e sino al 2 aprile 2011, in 12 occasioni, egli ha ceduto gratuitamente a un terzo almeno 24 grammi lordi di cocaina. Come se non bastasse, tra il marzo 2011 e il 9 aprile 2011, in correatà con un'altra persona, ha fatto preparativi per l'importazione e l'alienazione in Svizzera di almeno 1 chilogrammo di cocaina con grado di purezza indeterminato. Va osservato che è soltanto a seguito del suo arresto da parte degli inquirenti, che egli ha cessato la sua attività criminosa. Nel proprio

giudizio, l a CARP ha indicato che è "solo in ragione del principio accusatorio e del divieto di reformatio in pejus che questa Corte non addebita a RI 1 il quantitativo di 10 kg di cocaina di cui si dice chiaramente nelle telefonate" (sentenza penale 29.08.12, consid. 22.3.2.e., pag. 32). Con una condanna a

#### **E. 4**

2.2. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero con il suo allontanamento. Innanzitutto, va rilevato che l'insorgente è divorziato da \_\_\_\_\_ dall'agosto 1997 e i 3 figli avuti con lei (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) sono ormai maggiorenni. Prima del suo arresto, RI 1 conviveva però con la cittadina portoghese titolare di un permesso di domicilio UE/AELS \_\_\_\_\_ (1971), sua compagna dalla fine degli anni '90 e con la quale ha avuto \_\_\_\_\_ (2000) e \_\_\_\_\_ (2007). Senonché, questo legame familiare non ha impedito al ricorrente di commettere i gravissimi reati per i quali è stato giudicato recentemente dalla Corte delle assise criminali, assumendosi così il rischio di venire allontanato dal nostro Paese. Tale conseguenza è quindi unicamente ascrivibile al comportamento tenuto dall'interessato. Vista la gravità di quanto rimproveratogli, il pregiudizio che la sua compagna ed i figli minorenni subirebbero a causa della sua partenza, rispettivamente il fatto che non intendano seguirlo in Italia, non può quindi prevalere sull'interesse pubblico al suo allontanamento ( DTF 135 II 377, consid. 4.3 e 4.4) . In questo contesto, non si può non tenere conto che anche \_\_\_\_\_ è stata riconosciuta colpevole di infrazione aggravata alla LStup e condannata il 21 dicembre 2012 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano alla pena detentiva di 12 mesi, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per avere aiutato nel periodo gennaio 2011-9 aprile 2011 proprio RI 1, in svariate occasioni, nel suo illecito traffico di cocaina. Entrata in Svizzera nel 1993, all'età di 22 anni, ed essendo attualmente casalinga, non è quindi dato di vedere come essa non possa seguire il proprio compagno in Italia. Per quanto riguarda i figli in comune, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_.07) è ancora piccolo e dipendente dai genitori, motivo per cui le difficoltà connesse ad un suo eventuale trasferimento all'estero sarebbero contenute (STF 2C\_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2), mentre \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_.00) al momento della decisione aveva un'età, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, che permette di ritenere che il suo trasferimento in Italia - accompagnato da un necessario periodo di adattamento - risulti ancora accettabile, visto pure che è nato e cresciuto in Ticino e parla quindi l'italiano (STF 2C\_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.1 e 2A.688/2005 del 4 aprile 2006 consid. 3.2.2). Va comunque tenuto presente che la misura qui in rassegna è presa nei confronti dell'insorgente e non riguarda quindi i suoi familiari, i quali hanno pertanto la facoltà di continuare a soggiornare nel nostro Paese (STF 2C\_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). Ritenuto che sussistono motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare la revoca del permesso di domicilio all'interessato, questi deve in ogni caso sopportare le conseguenze del suo comportamento e assumersi la responsabilità di mantenere i rapporti con loro via telefono, in forma scritta e di visita, qualora non volessero seguirlo nella vicina Penisola. Del resto, egli potrebbe trasferirsi nella fascia di confine, a una decina di chilometri quindi dal loro domicilio e dove il sistema socioculturale è pressoché simile a quello del nostro Cantone, cosicché le loro relazioni potranno essere senz'altro salvaguardate. Non permette certo di sovvertire quanto precede l'argomento secondo cui il suo allontanamento non farà altro che costringere la sua famiglia a ricorrere all'assistenza pubblica, dal momento che la medesima fa già capo all'aiuto sociale da quando egli si trova

in carcere.

#### **E. 4.1**

Sotto questo aspetto occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag. 217; STF 2C\_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di domicilio è revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr). Nel caso in cui la decisione di revoca abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero nonché della sua situazione familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli eventuali figli dal dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero. Il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce comunque un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 120 Ib 129 consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2). Resta inoltre applicabile la prassi del Tribunale federale, secondo cui uno straniero condannato ad una pena detentiva di almeno due anni non può più, di regola, beneficiare di un'autorizzazione di soggiorno, nemmeno quando la partenza della moglie svizzera non è - o solo difficilmente - esigibile (DTF 135 II 377 consid. 4.3 e 4.4: cosiddetta prassi "Reneja"; 134 II 10 consid. 4.3). La cosiddetta "regola dei due anni" non costituisce tuttavia un limite assoluto. Decisivo è il quadro complessivo che caratterizza il singolo caso, il quale dev'essere valutato alla luce di tutti i criteri determinanti (DTF 139 I 145 consid. 3.4-3.9).

#### **E. 4.2.1**

RI 1 è entrato in Svizzera nell'aprile 1976. Egli soggiorna pertanto in Svizzera da 36 anni, ritenuto comunque che dal 22 novembre 2012, giorno in cui il Dipartimento gli ha revocato l'autorizzazione di domicilio, la sua presenza dal profilo della polizia degli stranieri è soltanto tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo al suo permesso. Ora se tale circostanza, unitamente a quella secondo cui in Svizzera vivono i suoi più stretti familiari (la compagna, i 5 figli di cui 2 di secondo letto e ancora minorenni, nonché i genitori e i fratelli), ha un sicuro rilievo nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, dall'altra bisogna tenere conto che durante il suo lungo soggiorno nel nostro Paese egli ha commesso numerosi reati, violando gravemente l'ordine pubblico, e si è dimostrato incurante dei provvedimenti di natura amministrativa e penale disposti nei suoi confronti, tanto da rendersi una persona indesiderata. Ritenuto che, durante tutti questi anni, l'insorgente ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi alle nostre leggi, non si

può certo ritenere nemmeno che egli si sia integrato con successo, ritenuto pure che ha carico ben 162 atti di carenza beni per un totale di fr. 286'538.50. Del resto, neppure la presenza dei suoi famigliari gli hanno impedito di commettere le diverse azioni delittuose per cui di recente è stato pesantemente condannato. Dal profilo formativo e professionale, l'insorgente ha frequentato in Italia le scuole fino alla terza elementare a \_\_\_\_\_ (prov. di \_\_\_\_\_) e non ha mai conseguito un diploma. Dagli atti risulta che dopo essersi trasferito con la famiglia in Svizzera all'età di 15 anni, ha lavorato, all'inizio, come aiuto-cucina presso un ospedale per circa un anno, poi come operaio per diversi datori di lavoro, successivamente nella ristorazione come aiuto-cucina, cameriere, commis di sala. Dal 1994, è stato titolare per due anni di un bar. Dopodiché, ha alternato dei periodi di disoccupazione con impieghi presso diverse ditte. Nel 2002, ha lavorato per 4-5 mesi presso l'osteria del fratello. Come è stato indicato nella sentenza 28 agosto 2012 della CARP (consid.7, pag. 12), è invece arduo indicare con certezza cosa abbia fatto RI 1 dal 2003 in poi. Sembra che abbia, ancora e per circa un anno e mezzo, beneficiato delle indennità di disoccupazione e che in tale periodo abbia svolto attività sociali nell'ambito di programmi occupazionali. Nell'inverno del 2010 avrebbe lavorato per 4 mesi come "responsabile" di un ristorante con discoteca, in seguito come una specie di sorvegliante presso un bar, un postribolo in cui avrebbe avuto partecipazioni economiche. Dal 2008 avrebbe intrapreso un'attività di compravendita di prodotti enogastronomici tipici della \_\_\_\_\_ (salumi, prosciutti, olio, vino, ecc.), prevalentemente in Italia. Non occorre comunque verificare con esattezza se, prima della sua carcerazione, il ricorrente sia effettivamente rimasto professionalmente attivo in quanto, anche se lo fosse stato, tale circostanza poco conterebbe a fronte della gravità dei reati commessi durante la sua presenza in Svizzera e della colpa che gli è imputabile per l'accaduto. Bisogna anche considerare che, rientrando in Patria dove ha vissuto i primi 15 anni della sua vita e si è spesso recato da quando soggiorna in Svizzera, il ricorrente non si troverà confrontato con insormontabili problemi di risocializzazione. Tanto più che conosce la cultura nonché gli usi e costumi locali ed è proprietario di un immobile (sentenza 29.08.12 CARP, consid. 9, b.48 e b. 49). Va osservato che egli afferma soltanto di non avere più parenti che vivono in \_\_\_\_\_ ma non nel resto del Paese (ricorso ad 10, pag. 18). Visto inoltre che è intenzionato a reinserirsi professionalmente, un suo rientro nel Paese d'origine, appare quindi tutto sommato esigibile e potrà senz'altro sfruttare le esperienze lavorative maturate in Svizzera come operaio e nel ramo della ristorazione. Egli non si troverà quindi confrontato ad insormontabili problemi di risocializzazione. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero.

#### **E. 4.3**

In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, come pure dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), di identica portata. L'interesse pubblico a revocare il permesso di domicilio UE/AELS al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai suoi motivi di ordine privato di rimanere nel nostro Paese, dove si è reso una persona indesiderata, nonostante tutti gli anni trascorsi. Un ulteriore, semplice, ammonimento non può quindi trovare spazio nella presente fattispecie. 5. In siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso nessuna normativa internazionale e federale. Inoltre

la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata. 6. Stante quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La tassa di giudizio, commisurata al dispendio occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 28 LPamm. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'200.–, già anticipate dal ricorrente nella misura di fr. 800.–, sono poste a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente  
II  
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.